



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5810/04

Reg.Dec.

N. 7567 Reg.Ric.

ANNO 2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. ****, proposto da ****, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Manfrocì, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Duri (studio Persichelli), in Roma, via Oslavia, n. 12;

contro

Università degli studi di ***, in persona del Rettore in carica, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per le Marche, 7 luglio 2000, n. 1076, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza dell'11 giugno 2004 il consigliere

Rosanna De Nictolis; nessuno è comparso per l'appellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

DIRITTO

Osserva in via pregiudiziale il Collegio che anche il ricorso di appello, come quello di primo grado, risulta notificato all'Università presso la sua sede reale, e non presso l'Avvocatura dello Stato.

2.1. Anche il ricorso di appello è, pertanto, inammissibile, come quello di primo grado.

Invero, le Università rientrano nel novero degli enti pubblici che fruiscono del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente domiciliazione legale presso la stessa, in relazione ai ricorsi giurisdizionali proposti contro le Università medesime (art. 56 r.d. 31 agosto 1933 n. 1592 (testo unico sull'istruzione superiore) e 43 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato)).

Tale regola trova applicazione anche dopo la riforma universitaria in senso autonomistico di cui alla l. n. 168/1989.

In virtù del combinato disposto degli artt. 43, t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, e 56, r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, riguardanti la rappresentanza dell'avvocatura erariale per le università, queste ultime non esulano dal novero delle amministrazioni dello Stato, e esse sono conseguentemente rappresentate in giudizio *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato e presso di questa deve essere notificato il ricorso giurisdizionale amministrativo (Cass., I, 26 gennaio 2001, n. 1086).

Il riconoscimento dell'autonomia universitaria a seguito degli artt. 6 e ss., l. 9 maggio 1989, n. 168 (istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) non ha fatto venire meno la regola, già stabilita dall'art. 56, citato, della domiciliazione legale delle università presso l'Avvocatura dello Stato; conseguentemente, deve considerarsi inammissibile, in tali ipotesi, il ricorso giurisdizionale notificato direttamente all'Università anziché presso la competente Avvocatura dello

Stato (Cons. Stato, VI, 16 febbraio 2002, n. 958; Cons. Stato, VI, 22 novembre 1993, n. 908).

Invero, la riconosciuta autonomia universitaria non ha in alcun modo toccato né la natura pubblica delle Università, né la regola del patrocinio dell'Avvocatura erariale.

Il legislatore, quando ha inteso far cessare il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale nei confronti di enti pubblici a cui è stata attribuita autonomia o natura privata, lo ha sancito espressamente (art. 10, d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, per l'ente pubblico economico poste italiane; art. 8, co. 5, l. 21 dicembre 1996, n. 665, per l'ente pubblico economico derivante dalla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale; art. 7, co. 1, d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, per le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici; art. 1, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1998, n. 283, per l'Ente tabacchi italiani; art. 19, l. 13 luglio 1966, n. 559, come modificato dall'art. 8, d.lgs. 21 aprile 1999, n. 116 per l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato; art. 7, comma 11, d.l. 8 luglio 2002, m. 138, conv. nella l. 8 agosto 2002, n. 178, per l'ANAS s.p.a.).

Nel caso delle Università, nonostante la configurazione delle stesse come enti pubblici dotati di autonomia, il legislatore non ha disposto il venir meno della regola del patrocinio legale obbligatorio dell'Avvocatura erariale, sicché la regola non può essere considerata tacitamente abrogata.

La scelta legislativa trova la sua giustificazione nella perdurante natura pubblica delle Università, e nel carattere di enti pubblici non economici delle stesse.

2.2. Né rileva l'assunto di parte appellante, che l'Avvocatura dello Stato avrebbe chiesto chiarimenti all'Università, il che dimostrerebbe che sarebbe stata comunque posta in condizione di espletare la difesa erariale, perché l'Università non si è costituita in giudizio.

Solo la costituzione in giudizio dell'amministrazione avrebbe potuto sortire l'effetto di sanare il vizio di difetto di notifica (C. Stato, VI, 18 ottobre 1993, n. 741; C. Stato, VI, 22 dicembre 1983, n. 911).

2.3. Né può trovare applicazione la regola processuacivilistica invocata da parte appellante, secondo cui il giudice ordina all'attore la rinnovazione della notificazione della citazione, in caso di convenuto contumace e di vizio della notificazione (art. 291 c.p.c.), perché si tratta di regola non estensibile al processo amministrativo, in cui vige l'opposto principio secondo cui al fine della regolare instaurazione del rapporto processuale, il ricorso deve, entro il prescritto termine di decadenza, essere ritualmente notificato all'amministrazione resistente (e ad almeno un controinteressato).

Ne consegue, sia l'inammissibilità dell'appello, che l'inammissibilità del ricorso di primo grado.

3. In ogni caso, e solo per completezza, il Collegio osserva che il ricorso di primo grado è anche infondato nel merito.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza, legittimamente l'amministrazione, nel respingere la domanda di equo indennizzo, si basa sul contenuto del parere negativo del C.P.P.O., con ciò implicitamente disattendendo gli altri pareri favorevoli, in quanto a sua volta il parere del C.P.P.O. contenga, come nella specie, una adeguata valutazione medico –

legale circa la non dipendenza della infermità da causa di servizio, valutazione che, a sua volta, è idonea a sconfessare le risultanze degli opposti pareri.

Né occorre che l'amministrazione, nel trasmettere al C.P.P.O. gli atti per la formulazione del parere, aggiungesse, ai pareri già acquisiti, anche la propria motivata valutazione su tali pareri.

4. In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese in difetto di costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2004 con la partecipazione di:

Mario Egidio SCHINAIA	- Presidente
Carmine VOLPE	- Consigliere
Francesco D'OTTAVI	- Consigliere
Lanfranco BALUCANI	- Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS	- Cons. rel. ed est.

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria